

2 Coperture. Il riscatto si misura sulla durata legale del corso di studio, a prescindere dal tempo impiegato per conseguire il titolo, e può essere chiesto per periodi parziali

Il recupero della contribuzione fa aumentare anche l'assegno

Fabio Venanzi

Il conseguimento della pensione con requisiti contributivi elevati dovrebbe far riflettere sulla necessità di riuscire a valorizzare ai fini pensionistici gli anni di iscrizione all'Università.

Il riscatto del diploma di laurea, oltre ad **accrescere l'anzianità contributiva**, comporta – di norma – un **aumento dell'assegno** pensionistico, ed è possibile a condizione che il periodo oggetto di riscatto non risulti già coperto da altra contribuzione in un'altra gestione previdenziale.

Titoli di studio

I titoli riscattabili sono il **diploma universitario** (conseguito dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni), il diploma di **laurea triennale, quadriennale** o a **ciclo unico** (comunque non superiore a sei anni), il diploma di **specializzazione** che si consegue dopo la laurea (e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni), nonché il **dottorato** di ricerca, sempre che per quest'ultimo non ci sia stata contribuzione presso la Gestione separata Inps (altrimenti il riscatto sarebbe precluso, essendo lo stesso periodo già utile in un'altra gestione).

Richieste e oneri

La domanda va presentata on line, dal sito Inps, tramite il Pin personale. Dal 2008 il riscatto è ammesso anche per i soggetti inoccupati, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, ed è utile sia ai fini del **diritto** sia ai fini della **misura della pensione**. In questo caso, il contributo è versato all'Inps e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, senza tener conto della collocazione temporale del periodo riscattato. Per il 2018

l'onere è pari a 5.184,30 euro per ogni anno oggetto di riscatto, dato dal minimo contributivo vigente per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi moltiplicato per il 33 per cento. Nel caso di **pagamento rateale**, non sono applicati gli interessi e il piano di ammortamento può arrivare fino a 120 rate mensili.

Periodi «coperti»

Il riscatto decorre dal primo novembre dell'anno di immatricolazione e vale per la **durata legale** del corso di studio, prescindendo dal

tempo impiegato per conseguire il titolo stesso. Gli eventuali periodi che cadano in sovrapposizione ad altri già utili non potranno formare oggetto di riscatto e saranno scartati, determinando una minore onerosità.

È concesso chiedere a riscatto anche **periodi parziali**, più brevi rispetto alla durata legale. I motivi che possono sottostare a tale richiesta sono diversi.

Ad esempio, un soggetto che al 31 dicembre 1995 vanta una anzianità contributiva pari a 17 anni, e che intende mutare il proprio sistema di calcolo da misto a retributivo (per le quote maturate fino al 31 dicembre 2011), potrebbe aver interesse nel riscattare soltanto un anno del proprio titolo di studio. Un lavoratore privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e quindi rientrante in un sistema di calcolo contributivo, potrebbe riscattare solo un breve periodo (anche un mese) antecedente al 1996 (o al 1993), al fine di acquisire un sistema di calcolo misto.

Gestioni e criteri di calcolo

La convenienza di tali operazioni risente della gestione previdenziale in cui è iscritto il lavoratore. Infatti, nonostante le norme nel corso degli anni abbiano fatto confluire

nell'Inps diversi istituti previdenziali, i criteri di calcolo sono rimasti diversi. Per esempio, il sistema di calcolo delle pensioni nella Gestione dipendenti pubblici diverge da quello adottato dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, che a sua volta diverge da quello adottato per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).

In linea generale, si consiglia di presentare la domanda di riscatto all'inizio della propria attività lavorativa. Tuttavia l'onere del riscatto dipende dalla **collocazione temporale dei periodi**:

- se l'evento si colloca in periodi contributivi (**dopo il 1995**), l'onere sarà pari all'aliquota vigente nel Fondo (di regola il 33%) moltiplicata per la retribuzione goduta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

- se il periodo oggetto di riscatto si colloca **prima del 1996**, sarà invece applicata la regola della riserva matematica dove incideranno l'età e l'anzianità contributiva dell'interessato, nonché le retribuzioni godute.

Tempi di uscita

La riforma Monti-Fornero del 2011 ha previsto un canale di uscita riservato ai soggetti **contributivi puri**, che possono accedere alla pensione con 63 anni e sette mesi di età e venti anni di contribuzione effettiva (considerando quella obbligatoria, da riscatto e derivante da periodi ricongiunti) e almeno un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 l'assegno sociale (pari a 1.268,40 euro lordi mensili).

Rispetto ai requisiti previsti per la **pensione di vecchiaia** (66 anni e sette mesi) è evidente lo sconto di tre anni. Ma il riscatto del titolo di studio per periodi che si collocano prima del 1° gennaio 1996 farebbe mutare il sistema di calcolo da contributivo a misto, con conseguente impossibilità di accedere alla pen-

sione con il canale anticipato contributivo.

Pertanto, dal 2012 il riscatto dev'essere attentamente valutato,

poiché – pur coprendo l'intero titolo di studio – rischia di far **perdere l'uscita anticipata** a 63 anni e sette


mesi. In sostanza, vanificando la chance di uscire prima della pensione di vecchiaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


LA FOTOGRAFIA

Dal 2016 al 31 agosto scorso l'Inps ha ricevuto 62.282 domande di riscatto della laurea e ne ha accolte 28.389 tra gestione pubblica e privata, pari al 45,5% (i dati includono anche le rinunce alla facoltà, perché ritenuta troppo onerosa). A richiedere il riscatto – come evidenziato sul Sole 24 Ore di Lunedì 15 ottobre – sono soprattutto i lavoratori più vicini al pensionamento: il fatto che tra le 18.062 domande del settore privato e le 6.553 del settore pubblico ce ne siano molte (8.447) presentate da over 65enni si spiega con l'incentivo del cumulo gratuito dei versamenti in gestioni diverse (entrato in vigore nel 2017).

RISCATTI NELLA GESTIONE PRIVATA
Numero di richieste ricevute dall'Inps



RISCATTI NELLA GESTIONE PUBBLICA
Numero di richieste ricevute dall'Inps



Fonte: Inps



3

I punti chiave

Conteggi, versamenti e accrediti: la disciplina in sintesi

A cura di **Fabio Venanzi**

<p>1 LA DOMANDA Conviene presentare la richiesta all'inizio della carriera lavorativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Al fine di contenere l'onere del riscatto, è opportuno che la domanda venga presentata all'inizio della carriera lavorativa. La domanda va presentata on line dal sito dell'Inps (usando il Pin personale), in una delle gestioni dove l'interessato può vantare la contribuzione. La scelta della gestione dove presentare la domanda è libera e discrezionale. I tempi di lavorazione variano a seconda della gestione a cui viene presentata la 	<p>domanda, in funzione della correttezza della propria posizione assicurativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> La domanda può essere presentata per l'intero periodo del corso di studio, oppure per un periodo più breve. Non sono ammesse sovrapposizioni contributive a periodi già utili ai fini pensionistici. Il riscatto del corso di studi universitario è concesso anche ai soggetti che non abbiano mai iniziato alcuna attività lavorativa.
<p>2 I COSTI Calcolo delle somme in funzione del sistema retributivo/contributivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> I costi vengono calcolati in funzione della collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto. Per i periodi che ricadono nel sistema retributivo, l'onere è determinato dall'età e dall'anzianità contributiva posseduta dall'interessato, nonché dalle retribuzioni godute negli anni più prossimi alla presentazione della domanda, attraverso l'istituto della riserva matematica. Per i periodi che ricadono nel sistema 	<p>contributivo (cioè dopo il 31 dicembre 1995), l'onere per ciascun anno da riscattare è determinato applicando alla retribuzione dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di riscatto l'aliquota di finanziamento della gestione (di norma il 33 per cento).</p> <ul style="list-style-type: none"> L'onere è fiscalmente deducibile se viene sostenuto dal diretto interessato; mentre è detraibile al 19% nei casi dei familiari a carico.
<p>3 LA RATEIZZAZIONE Pagamenti possibili in un'unica soluzione o fino a 120 mensilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'onere può essere pagato in un'unica soluzione o in 120 rate mensili. Al momento della presentazione della domanda di riscatto, l'interessato può optare per un numero di rate inferiori a quelle massime. Non è prevista l'applicazione di interessi. Si deve certificare se il periodo oggetto di riscatto è senza interruzioni, oppure se il lavoratore ha più periodi da personalizzare che cumulativamente non risultino 	<p>comunque superiori alla durata legale del corso di studio.</p> <ul style="list-style-type: none"> In alcune gestioni, come il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps, il pensionamento del lavoratore, che ha eventualmente in corso di ammortamento il riscatto del titolo di studio, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in un'unica soluzione.
<p>4 L'INTERRUZIONE Il periodo riconosciuto è proporzionale alle rate che vengono versate</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'interruzione del pagamento in forma rateale, non seguito dal pagamento in un'unica soluzione del debito residuo, comporta la decadenza dal piano di riscatto della laurea. La domanda di interruzione deve essere presentata on line sul sito dell'Inps. Per i soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti, il pagamento avviene tramite Mav oppure mediante addebito diretto su conto corrente. Per i lavoratori del pubblico impiego 	<p>iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) la trattenuta mensile viene effettuata dal datore di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il pagamento di un minor numero di rate comporta il riconoscimento di un periodo assicurativo proporzionalmente inferiore. Il mancato pagamento dell'importo in un'unica soluzione o della prima rata (in caso di dilazione) equivale alla rinuncia del riscatto. In qualsiasi momento può essere comunque presentata una nuova domanda.
<p>5 GLI EFFETTI Gli anni riscattati servono a incrementare l'anzianità del lavoratore</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il pagamento dell'onere richiesto comporta che i periodi di studio oggetto di riscatto siano utili all'incremento dell'anzianità contributiva. Questi periodi aumentano anche l'aliquota di rendimento delle quote retributive per le anzianità che si collocano fino al 31 dicembre 2011, nei confronti di quei lavoratori che vantano almeno 18 anni di contributi al 1995. Aumenta la quota retributiva e/o 	<p>contributiva di pensione (in funzione, come detto, del collocamento temporale) per quei lavoratori che hanno un'anzianità inferiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino al 2007, nei confronti dei soggetti contributivi puri, il riscatto del titolo di studio universitario non comportava un incremento dell'anzianità contributiva, ma andava solo a determinare un maggior assegno pensionistico.
<p>6 I FONDI Chi ha diverse gestioni può scegliere quella che offre più benefici</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il lavoratore abbia anzianità contributiva in diverse gestioni previdenziali, può scegliere in quale fondo pensionistico richiedere il riscatto del titolo di studio. E poi, nel caso, effettuare il cumulo o la totalizzazione dei contributi. La logica da seguire è quella di verificare in quale gestione il riscatto può generare un maggior beneficio in termini di incremento della rendita previdenziale, in funzione del calcolo pensionistico applicabile. 	<ul style="list-style-type: none"> Se il periodo oggetto di riscatto risulta già utile in un altro Fondo, non può essere richiesto in accredito in un'altra gestione. Nella definizione di "altra gestione" rientrano il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, eccetera), nonché i Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria) e la Gestione separata dell'Inps.

4

Strumenti. Dopo aver riscattato il titolo in un fondo pensionistico l'assicurato può riunire i contributi non coincidenti

Totalizzazione o cumulo se ci sono più gestioni

Aldo Forte

Una questione del riscatto del corso di studi universitario diventa più intricata nel momento in cui l'assicurato sia iscritto in due o più gestioni previdenziali. Una situazione che oggi è sempre più diffusa e che riguarda, ad esempio, coloro che hanno lavorato come dipendenti, come lavoratori autonomi e hanno anche versato contributi nella Gestione separata come collaboratori o liberi professionisti senza cassa.

Variabili in gioco

A tal proposito, ci sono diversi aspetti da valutare. Al di là della gestione che consentirebbe di pagare somme meno onerose, in generale sarebbe conveniente riscattare la laurea lì **dove si hanno più contributi**, al fine di raggiungere (in modo autonomo) il diritto alla pensione. Ad esempio, se un soggetto ha 15 anni di contributi come dipendente, quattro da commerciante e due nella Gestione separata, converrebbe riscattare la laurea nei "dipendenti" per arrivare all'anzianità contributiva dei 20 anni necessaria per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Altro elemento da valutare è se i periodi riscattati consentano di raggiungere i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, per avere il calcolo dell'assegno pensionistico con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011.

Calcolo degli oneri

L'onere del riscatto relativo a periodi per i quali si applica il **sistema retributivo** viene calcolato secondo i criteri dell'articolo 13 della legge 1338/1962 (riserva matematica). È determinato sulla differenza tra l'importo della pensione che spetterebbe in base ai contributi complessivamente accreditati - compresi quelli oggetti di riscatto - e l'importo della pensione individuato in base alla contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il ri-

scatto. L'onere varia in relazione all'età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all'atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all'anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.

Circa i periodi da valutare con il **sistema contributivo**, l'onere viene invece calcolato applicando alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti la domanda, rapportata al periodo di riscatto, l'aliquota contributiva di finanziamento vigente (sempre al momento della richiesta) nel regime pensionistico in cui avviene il riscatto. Ad esempio, se la domanda di un dipendente è presentata nel 2018 e la retribuzione dei dodici mesi precedenti è pari a 20mila euro, la somma da pagare sarà di 6.600 euro annui (cioè 20mila moltiplicati per l'aliquota di computo dei dipendenti, 33%).

Valutazione del periodo

Per stabilire se l'importo della pensione debba essere determinato con

il **calcolo retributivo o contributivo**, si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati (compresi quelli oggetto di riscatto).

I contributi versati con il riscatto della laurea porteranno all'applicazione del sistema retributivo o misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere **18 anni di contributi** o meno al **31 dicembre 1995**. Con meno di 18 anni di contributi a fine 1995, si avrà il calcolo della pensione **misto**: retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi. Con 18 anni di contributi a fine 1995, si avrà il calcolo della pensione con il sistema **retributivo** fino al 31 dicembre 2011. Per i contributi versati dal 2012 in poi, invece, il calcolo è **contributivo per tutti**.

Cumulo e totalizzazione

Nel caso in cui anche con i contributi riscattati non si riesca a raggiungere il **diritto a un'autonoma pensione** in una determinata gestione (o anche se lo si raggiunge, ma prima di diventare pensionato), l'assicurato ha la possibilità di riunire i contributi non coincidenti, al fine di chiedere la liquidazione di un'assegno che tenga conto di tutti i versamenti eseguiti.

La soluzione è quella del **cumulo dei contributi**, che consente di sfruttare per intero il proprio patrimonio, sommando (gratuitamente) le diverse contribuzioni, e che è stato esteso anche agli iscritti alle Casse dei liberi professionisti: in questo caso, per accedere alla pensione (sia di vecchiaia che anticipata), si applicheranno i requisiti di accesso generali, tranne che vi siano regole particolari delle Casse.

Un'altra strada (gratuita) è rappresentata dalla **totalizzazione**, che permette di sommare i periodi assicurativi, così da acquisire il diritto a un'unica pensione. In tale ipotesi, la pensione di vecchiaia è prevista con 20 anni di contributi e 66 anni e sette mesi di età; quella di anzianità con 40 anni e sette mesi di contributi. Ma occorre applicare anche la finestra mobile di 18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per l'anzianità.



Anticipare la pensione

Il fascicolo, acquistabile online in versione digitale a 0,50 euro per gli abbonati e 1,49 euro per tutti, stringe il focus su riscatti e versamenti di tipo volontario, compreso quello del periodo di studi universitari, ma anche sul cumulo dei periodi dispersi. www.ilssole24ore.com/ebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME

IL GLOSSARIO

• **Legge 341/1990**

La legge di «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 23 novembre 1990, elenca tutti i titoli di istruzione che possono essere riscattati.

• **Legge 29/1979**

Introduce la possibilità di ricongiunzione per i contributi versati dai lavoratori dipendenti o autonomi a casse previdenziali gestite dall'Inps. La ricongiunzione per i liberi professionisti iscritti a casse diverse dall'Inps è invece stabilita dalla legge 45/1990.

• **Dlgs 42/2006**

Introduce una nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto è reso operativo dalla circolare Inps 69/2006.

• **Legge 232/2016**

La legge di Bilancio 2017 amplia il raggio d'azione del cumulo (introdotta dalla legge 228/2012) rendendo possibile «sommare» i versamenti fatti alle casse private. È resa operativa dalla circolare Inps 140/2017.

I SITI UTILI

• **inps.it**

Il portale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale offre informazioni e servizi per lavoratori e pensionati. Offre non solo la possibilità di richiedere il calcolo, a seguito dell'accesso con le credenziali, ma anche una serie di esempi di calcolo per il riscatto della laurea.

• **lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza**

Sul sito del ministero del Lavoro è possibile trovare informazioni sulla previdenza obbligatoria e sulla previdenza complementare. Da questo portale si può avere accesso ai riferimenti normativi e alla necessaria modulistica.

• **miur.gov.it**

Nella sezione «Università» è possibile consultare l'elenco dei corsi di laurea di primo e secondo livello per i quali è possibile avviare la procedura di riscatto presso il proprio ente previdenziale.

• **Sistema retributivo**

La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Per chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995, si applica alle anzianità prima di tale anno (sistema misto)

• **Sistema contributivo**

La pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Viene applicato alle anzianità dal 2012 ai lavoratori del sistema retributivo e dal 1996 per i lavoratori soggetti al sistema misto, nonché nei casi previsti dalla legge (per esempio opzione donna).

• **Anzianità contributiva**

Anni di contributi versati dall'assicurato per ottenere una prestazione previdenziale.

• **Totalizzazione**

Consente a tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti. È gratuita. Comporta di norma il calcolo con il sistema contributivo, ma se in una gestione si è raggiunto un diritto autonomo a pensione, la relativa quota viene calcolata con le regole proprie della gestione.

• **Ricongiunzione**

Permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di trasferire tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Chi fa domanda non deve però aver già utilizzato parte dei contributi per liquidare una pensione. Il costo dipende dalla gestione in cui si trasferisce il montante.

• **Cumulo**

Offre la possibilità (gratuita) di sfruttare per intero il proprio patrimonio, sommando i diversi contributi. Ogni gestione paga la sua quota di pensione con le relative regole di calcolo. Dal 2017 è esteso alle casse private.

